

Ministero dell'Università e della Ricerca
Commissario Housing Universitario

ORDINANZA N. 10 DEL 21 MAGGIO 2026

Il Commissario Straordinario per gli alloggi universitari, Ing. Manuela Manenti, nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 aprile 2024;

VISTO il decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, recante “*Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza*” convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, e, in particolare, l’articolo 5, rubricato “*Disposizioni urgenti in materia di alloggi universitari*”, che ha istituito il Commissario straordinario per gli alloggi universitari, cui sono attribuiti i compiti e le funzioni di cui all’articolo 12, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;

TENUTO CONTO che, il citato articolo 5 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, al comma 1, stabilisce altresì che “*Il Commissario straordinario, [...] opera presso il Ministero dell’università e della ricerca e provvede all’espletamento dei propri compiti e delle proprie funzioni con tutti i poteri e secondo le modalità previsti dall’articolo 12, comma 5, del decreto-legge n. 77 del 2021, in raccordo con l’Unità di missione per l’attuazione degli interventi del PNRR del citato Ministero, nonché con la Struttura di missione PNRR di cui all’articolo 2 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41*”;

VISTO l’articolo 12, comma 5, del decreto-legge n. 77 del 2021, ai sensi del quale il Commissario straordinario “*[...] ove strettamente indispensabile per garantire il rispetto del cronoprogramma del progetto, provvedono all’adozione dei relativi atti mediante ordinanza motivata [...] in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto dei principi generali dell’ordinamento, delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall’appartenenza all’Unione europea*”;

VISTA la legge 14 novembre 2000, n. 338, recante “*Disposizioni in materia di alloggi e residenze per studenti universitari*” e ss.mm.ii.;

VISTO il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, recante “*Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti, in attuazione della delega prevista dall’articolo 5, comma 1, lettere a), secondo periodo, e d), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e secondo i principi e i criteri direttivi stabiliti al comma 3, lettera f), e al comma 6*”, e in particolare gli articoli 13, 14, 15, 16 e 17;

VISTO l’articolo 21 della legge 2 dicembre 1991, n. 390, recante “*Norme sul diritto agli studi universitari*”;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, recante “*Legge di contabilità e finanza pubblica*”;

Ministero dell'Università e della Ricerca
Commissario Housing Universitario

VISTO il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, enucleando gli obiettivi generali e specifici del dispositivo;

VISTO il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), valutato positivamente con Decisione del Consiglio ECOFIN 10160/21 del 13 luglio 2021 e notificato all'Italia dal Segretariato Generale del Consiglio con nota LT 161/21, del 14 luglio 2021;

VISTA in particolare, la Missione 4, Componente 1, Riforma 1.7 - *“Riforma della legislazione sugli alloggi per studenti e investimenti negli alloggi per studenti”*;

VISTA la Decisione di esecuzione del Consiglio 12 settembre 2023 (12259/23), di modifica della Decisione di esecuzione del 13 luglio 2021, con la quale, relativamente alla Riforma 1.7, è stata disposta la trasformazione dell'obiettivo M4C1-28 in un traguardo, relativo all'aggiudicazione di un primo insieme di contratti per la realizzazione di ulteriori alloggi per studenti, nonché la modifica dell'obiettivo M4C1-30 il quale, nella nuova formulazione, prevede la *“Creazione e assegnazione di almeno 60 000 posti letto aggiuntivi in base alla legge 338/2000, quale riveduta nell'agosto 2022, o al nuovo sistema legislativo adottato nell'ambito del traguardo M4C1-29, riforma 1.7: Riforma della legislazione sugli alloggi per studenti e investimenti negli alloggi per studenti”*;

VISTA la Decisione del Consiglio UE che modifica la decisione di esecuzione del 13 luglio 2021, relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia dell'8 dicembre 2023 (ST 16051/2023), con la quale, relativamente alla riforma 1.7, è stata disposta tra le altre la modifica della descrizione della misura e dell'obiettivo M4C1-30 al 30 giugno 2026, il quale, nella nuova formulazione, ora prevede *“Creazione di almeno 60 000 posti letto supplementari conformemente alla legislazione pertinente, tra cui la Legge n. 338/2000, quale riveduta nell'agosto 2022, e il nuovo sistema legislativo adottato nell'ambito del traguardo M4C1-29, riforma 1.7: Riforma della legislazione sugli alloggi per studenti e investimenti negli alloggi per studenti”*;

VISTO il decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, recante *“Ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”*, convertito con modificazioni dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, pubblicata in G.U. del 17 novembre 2022, n. 269;

VISTO in particolare, l'articolo 25 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, recante *“Nuove misure di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza in materia di alloggi e residenze per studenti universitari”*, tramite il quale è stato introdotto l'articolo 1-bis della legge 14 novembre 2000, n. 338, rubricato *“Nuovo housing universitario”*;

VISTO l'articolo 1-bis legge 4 novembre 2000, n. 338, recante la disciplina del *“Nuovo housing universitario”*;

VISTI in particolare i commi 1 e 2 del suindicato articolo 1-bis della legge 4 novembre 2000, n. 338, i quali stabiliscono che *“Le risorse previste dalla riforma 1.7 della missione 4, componente 1, del*

Ministero dell'Università e della Ricerca
Commissario Housing Universitario

Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) sono destinate all'acquisizione della disponibilità di nuovi posti letto presso alloggi o residenze per studenti delle istituzioni della formazione superiore, ai fini del perseguimento delle finalità previste dalla medesima riforma” e che le medesime risorse “sono assegnate alle imprese, agli operatori economici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera l), dell'allegato I.1 al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, agli altri soggetti privati di cui all'articolo 1, comma 1, della presente legge e agli altri soggetti pubblici, sulla base delle proposte selezionate da una commissione istituita presso il Ministero dell'università e della ricerca”;

VISTO il Decreto Ministeriale n. 1437 del 27 dicembre 2022, adottato in attuazione del comma 7, articolo 1-bis della Legge 4 novembre 2000, n. 338, che disciplina la composizione della commissione di valutazione degli interventi, le procedure per la ricognizione dei fabbisogni territoriali di posti letto, le procedure per la presentazione delle proposte e per la loro valutazione, le procedure e i criteri volti ad individuare il corrispettivo unitario per i posti letto, le garanzie patrimoniali minime per accedere alle misure nonché gli standard minimi qualitativi degli alloggi o delle residenze;

VISTO il Decreto Ministeriale n. 481 del 26 febbraio 2024, attraverso il quale è stato adottato il bando per l'assegnazione delle risorse finanziarie ai soggetti attuatori che intendono realizzare nuovi posti letto presso alloggi o residenze per studenti delle istituzioni della formazione superiore, in attuazione della Riforma 1.7- “Alloggi per gli studenti e riforma della legislazione sugli alloggi per gli studenti” prevista dalla Missione 4, Componente 1 “Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido all'università” del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza a titolarità del Ministero dell'università e della ricerca, dell'articolo 1-bis della Legge 14 novembre 2000, n. 338 e del Decreto Ministeriale 27 dicembre 2022, n. 1437;

VISTE, le definizioni di «Soggetto attuatore», «Soggetto gestore», «Soggetto proponente», «Soggetto proprietario dell'immobile» di cui all'art. 1 del citato DM 481/2024;

VISTO l'art. 12 del DM 481/2024 ai sensi del quale il contributo MUR è erogato al soggetto gestore in una unica soluzione in esito alla trasmissione della documentazione probante la messa a disposizione dei posti letto e alle verifiche espletate dal Ministero, anche per il tramite di soggetti terzi, se del caso su base campionaria e mediante visite in loco, ove ritenute necessarie;

VISTO il decreto ministeriale n. 765 del 31 maggio 2024, che modifica il DM 481 del 26 febbraio 2024”;

VISTA l'ordinanza n. 3 del 23 gennaio 2025 con cui il Commissario straordinario, al fine di aumentare la possibilità di candidare un numero maggiore di edifici esistenti da riqualificare in *housing* universitario ed aumentare conseguentemente il numero dei posti letto, ha disposto all'art. 1 di modificare il DM n. 481 del 26 febbraio 2024, eliminando il vincolo di cui all'art. 7, co 1, lett. e) che prevedeva di realizzare almeno il 70% di camere singole;

ATTESO che, in data 4 giugno 2025, la Commissione europea ha adottato la comunicazione “Next GenerationEU – The road to 2026” sull'attuazione del dispositivo per la ripresa e la resilienza, con

Ministero dell'Università e della Ricerca
Commissario Housing Universitario

la quale ha invitato gli Stati membri ad accelerare l'attuazione dei progetti del PNRR per assicurare il raggiungimento di tutti gli obiettivi entro il 31 agosto 2026, nonché a rivedere e semplificare i Piani di competenza allo scopo di includervi unicamente le misure realizzabili entro il termine ultimo di scadenza degli stessi. Inoltre, al fine di semplificare la gestione delle richieste di pagamento finale ed evitare il rischio di perdere le risorse finanziarie che non si riuscisse a spendere entro il predetto termine, la Commissione europea ha invitato gli Stati membri a valutare soluzioni alternative per un loro diverso utilizzo;

CONSIDERATO che la Misura M4-C.1.R.1.7 è stata oggetto, in attuazione delle indicazioni fornite dalla Commissione europea, di ulteriore rimodulazione e il MUR ha ritenuto di procedere con l'attivazione di un nuovo investimento per l'*housing* universitario;

CONSIDERATO che la Decisione del Consiglio ECOFIN del 27 novembre 2025, con cui è stata approvata l'ulteriore revisione del PNRR, ha rimodulato la Misura mediante un aggiornamento delle modalità di raggiungimento del relativo target, nel senso di addivenire alla realizzazione di almeno 30.000 nuovi posti letto;

CONSIDERATO che con la medesima decisione del Consiglio ECOFIN è stato introdotto un nuovo investimento nell'ambito della Missione 4 – Componente 1, denominato "*Investimento 5: Student housing fund*", al quale è stata assegnata una dotazione di 599 milioni di euro, con l'obiettivo di incentivare e sostenere iniziative private e pubbliche utili ad implementare l'offerta nel settore dell'edilizia residenziale per studenti, mediante (i) la firma di una convenzione fra il MUR e Cassa Depositi e Prestiti (CDP) entro il 31.12.2025 (*milestone* M4.C1-31) e (ii) l'adozione da parte di CDP di un numero di "atti d'obbligo", sottoscritti per accettazione dai beneficiari finali, per un importo pari all'intero ammontare dell'Investimento, al netto del compenso di CDP entro il 31.08.2026 (*milestone* M4.C1-32);

CONSIDERATO che al fine di disciplinare l'attuazione del nuovo Investimento a sostegno dell'*housing* universitario, considerate le stringenti tempistiche di esecuzione dell'Investimento e le precedenti esperienze e competenze maturate da CDP in materia di edilizia universitaria a supporto del MUR, con articolo 1, commi da 884 a 893, della Legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di Bilancio 2026) il Legislatore ha previsto che il Ministero possa affidare l'attuazione dell'Investimento a CDP, in qualità di Istituto Nazionale di Promozione ai sensi dell'articolo 1, comma 826, della L. n. 208/2015, sulla base di un'apposita convenzione, che può prevedere il coinvolgimento di società dalla stessa controllate. In particolare, le attività hanno ad oggetto la gestione delle risorse e la loro erogazione agli aventi diritto, previa verifica dei relativi requisiti;

ATTESO che in data 31.12.2025, come previsto, è stata sottoscritta la Convenzione tra il MUR e CDP ("Convenzione MUR-CDP") ai fini dell'attuazione dell'investimento denominato "*Student housing fund*";

CONSIDERATO che:

Ministero dell'Università e della Ricerca
Commissario Housing Universitario

- a seguito della revisione del Target effettuata nel mese di maggio 2026 la Commissione Europea ha accolto la proposta di individuare nel certificato di fine lavori - da redigersi secondo il Format approvato dalla stessa UE, il documento attestante il raggiungimento del target, in sostituzione dell'asseverazione di messa a disposizione dei posti letto e in uniformità ad altre Misure PNRR;
- nell'Ordinanza commissariale n.8 del 27/10/2025 era fissato nel 15/07/2026 il termine per la messa a disposizione dei posti, nell'ultimo monitoraggio effettuato dalla Struttura Commissariale nel mese di aprile, è stato richiesto ad ogni soggetto di indicare la probabile data di messa a disposizione dei posti letto in funzione della scadenza fissata nell'Ordinanza 8. In tale circostanza è emerso che la maggior parte dei soggetti attuatori hanno indicato come data di messa a disposizione dei posti letto il 15.07.2026;
- risultano ad oggi pervenute, alla Struttura Commissariale, numerose richieste di variazione del numero dei posti letto in aumento o in diminuzione che necessitano delle opportune istruttorie e di eventuali decretazioni, nonché asseverazioni di modifiche non sostanziali che necessitano comunque di opportuno controllo;
- sono pervenute alla Struttura Commissariale richieste circa la possibilità di effettuare, da parte dei soggetti proponenti, variazioni soggettive ulteriori rispetto alle tipologie già previste dal Bando DM481/2024;

TENUTO conto che la scadenza ultima fissata dalla UE per il raggiungimento del Target è il 31.08.2026;

RITENUTO, per quanto espresso ed in considerazione dell'interesse pubblico che riveste la Misura M4-C.1.R.1.7, di dover provvedere;

- al recepimento di quanto disposto dalla UE in merito alla modifica del documento attestante il raggiungimento del target (da asseverazione di messa a disposizione dei posti letto a certificazione di fine lavori);
- ad una proroga della scadenza per la trasmissione della certificazione di ultimazione lavori, comunque compatibilmente con la scadenza stabilita dalla UE al 31/08/2026 per il raggiungimento del Target, fissando pertanto la nuova scadenza al 19/08/2026 e conseguentemente anche ad una proroga della scadenza per la presentazione delle variazioni fissandola al 30/06/2026;
- a dare la possibilità ai soggetti attuatori di effettuare ulteriori variazioni soggettive rispetto a quelle già previste dal Bando, in modo da assicurare la permanenza della gestione dell'housing universitario per i 12 anni di vincolo, nell'ottica dell'ottimizzazione delle finalità della Misura M4-C.1.R.1.7 e, di conseguenza, della permanenza per l'intero periodo delle condizioni riservate agli studenti universitari meritevoli e meritevoli e privi di mezzi così come previsto dal DM 481/2024;

DISPONE

Articolo 1

Articolo 1 – Modifiche al Decreto Ministeriale n. 481 del 26 febbraio 2024

All'Avviso MUR sono apportate le seguenti modifiche, finalizzate ad agevolare il raggiungimento dell'obiettivo stabilito dalle Misure PNRR:

Ministero dell'Università e della Ricerca
Commissario Housing Universitario

- a. All'art. 2 comma 3, il numero "60.000" è sostituito da "30.000";
- b. All'art. 3 comma 1, il numero "1.198.000.000,00" è sostituito da "599.000.000,00" e il numero "60.000" è sostituito da "30.000";
- c. All'art. 7 comma 2 dopo le parole: "intercorrente tra la data di pubblicazione" è aggiunto "(26/02/2024)",
- d. All'art. 10 comma 3 dopo le parole: "La valutazione dei singoli interventi viene effettuata in relazione alle domande in cui la previsione" sono eliminate le seguenti le seguenti parole: "di messa a disposizione di posti letto entro il 15 luglio 2026", dopo le parole: "comprovanti una ragionevole probabilità di completamento dei lavori comprovanti una ragionevole probabilità di completamento dei lavori necessari" è eliminata la parola: "necessari" e il "15 luglio 2026" è sostituito con il "19 agosto 2026";
- e. All'articolo 11 comma 3 primo periodo, dopo le parole: "mediante la sottoscrizione di un atto d'obbligo e di accettazione, da perfezionare," sono eliminate le parole: "a pena di decadenza" e dopo le la parola "entro" sono eliminate le parole: "e non oltre";
- f. All'articolo 11 comma 3 secondo periodo, dopo le parole: "Le risorse (ivi comprese quelle relative alle agevolazioni fiscali previste) si considereranno impegnate solo a seguito della comunicazione di" le parole: "effettiva messa a disposizione dei posti letto" sono sostituite da: "ultimazione dei lavori secondo";
- g. All'articolo 12 comma 1 primo periodo, dopo le parole: "in una unica soluzione" sono aggiunte le parole: "ovvero frazionatamente";
- h. All'articolo 12 l'intero comma 3 è sostituito dal seguente: "L'erogazione del contributo può essere richiesta:
 - a) in forma posticipata rispetto allo svolgimento dei primi tre anni di attività di gestione;
 - b) in forma posticipata rispetto allo svolgimento di ciascuno degli anni riferiti al primo triennio di gestione e, quindi, al termine del primo anno, del secondo anno o del terzo anno, senza obbligo di consecutività;
 - c) in forma anticipata e in un'unica soluzione, rispetto allo svolgimento dei primi tre anni riferiti al primo triennio di gestione;
 - d) in forma anticipata rispetto allo svolgimento di ciascuno degli anni riferiti al primo triennio di gestione, senza obbligo di consecutività.

La richiesta di erogazione dovrà essere trasmessa via PEC al RUP presso la Direzione Generale del diritto allo studio al seguente indirizzo: dgdsu@pec.mur.gov.it specificando la forma di erogazione (anticipata o posticipata) e il periodo di gestione a cui la richiesta di erogazione si riferisce.

Nel caso di richiesta di erogazione posticipata del contributo, la stessa dovrà fare esplicito riferimento ai corrispondenti periodi di gestione già integralmente maturati, decorrenti dalla data di messa a disposizione dei posti letto di cui all'articolo 15 bis del Bando.

Nel caso di richiesta di erogazione anticipata del contributo, i soggetti attuatori di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a), b) e c) sono obbligati a prestare idonea garanzia fideiussoria

Ministero dell'Università e della Ricerca

Commissario Housing Universitario

bancaria o assicurativa, da stipularsi sulla base di schemi messi a disposizione dalla Struttura Commissariale, secondo le seguenti indicazioni:

- La durata sarà pari al periodo intercorrente dalla data di sottoscrizione della polizza fino alla scadenza dei 3 anni (o del singolo/singoli anni nel caso di richiesta frazionata) calcolati a partire dalla data di messa a disposizione dei posti letto;

- L'importo da garantire sarà pari all'importo totale del contributo per il primo anno, a scalare in maniera proporzionale per i successivi due anni (3/3 primo anno, 2/3 secondo anno, 1/3 ultimo anno), o nei casi di richiesta frazionata;

Per i casi di cui ai precedenti punti a), b), c) e d) resta ferma l'obbligatorietà della prestazione di idonea garanzia per il periodo di vincolo successivo al terzo anno, secondo le modalità fissate dall'apposito decreto del Ministro dell'università e della ricerca, che dovrà essere trasmessa al MUR:

- nel caso di cui ai punti a) e b) (erogazione posticipata): prima dell'erogazione dell'importo del contributo da ricevere a saldo;

- nel caso di cui ai punti c) e d) (erogazione anticipata): prima dello svincolo della polizza riferita ai primi tre anni di gestione.”;

- i. All'articolo 13 comma 1, dopo le parole: “con termine di ultimazione” sono eliminate le parole: “e collaudo” e, dopo le parole “dei lavori” sono aggiunte le parole: “fissato al 19 agosto 2026”; dopo le parole: “messa a disposizione dei posti letto fissato al” sono eliminate le parole: “15 luglio” e sono aggiunte le parole: “31 ottobre 2026 quale termine ultimo per la trasmissione della Relazione finale di cui al successivo comma 3 bis”
- j. All'articolo 13 comma 3 primo periodo, dopo le parole: “Il soggetto attuatore trasmette al Ministero, per il tramite del Commissario straordinario,” sono aggiunte le parole: “attraverso la compilazione di un questionario scaricabile da apposito link che sarà comunicato periodicamente via pec dal Commissario straordinario ad ogni soggetto proponente”; le parole “con cadenza mensile, una relazione” sono sostituite con le parole: “le informazioni”; la parola “atta” è sostituita dalla parola “atte”; dopo le parole: “il rispetto delle tempistiche definite dal cronoprogramma delle attività” sono eliminate le parole: “approvate l'ultima delle quali sarà la relazione finale” e sono aggiunte le seguenti parole “nonché il rispetto della scadenza del target.”;
- k. All'articolo 13 comma 3 dopo il primo periodo è aggiunto il seguente periodo: “Entro il 31 ottobre 2026, il soggetto proponente dovrà trasmettere alla Struttura Commissariale, la Relazione finale quale documento attestante la messa a disposizione dei posti letto e pertanto la conclusione dell'intervento ammesso a finanziamento.”;
- l. All'articolo 13 comma 3 al quarto periodo dopo le parole: “in base allo stato di avanzamento dell'intervento rilevabile” sono eliminate le parole: “dalle relazioni bimestrali e finale” e sono aggiunte le seguenti parole: “dai monitoraggi effettuati attraverso la compilazione dei questionari”. Dopo le parole “all'avanzamento del 75% dei lavori, FASE 3” sono eliminate le parole: “a conclusione dell'intervento” e sono aggiunte le parole: “alla trasmissione della

Ministero dell'Università e della Ricerca
Commissario Housing Universitario

Relazione finale. Il sopralluogo relativo alla Fase 3, con esito positivo, costituisce presupposto indispensabile ai fini dell'erogazione del contributo.”;

- m. All'articolo 13 comma 3bis, il termine del: “15 luglio 2026” è sostituito dal “19 agosto 2026” e dopo le parole: “il soggetto proponente deve comunicare al MUR, per il tramite del Commissario” è eliminato il periodo: “l'effettiva messa a disposizione dei posti letto, trasmettendo una dichiarazione sottoscritta da un tecnico abilitato, iscritto al relativo collegio/ordine professionale, redatta ai sensi e per gli effetti degli articoli 47, 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale lo stesso assevera: (a) la data di effettiva ultimazione dell'intervento, b) il numero dei posti letto resi disponibili, c) il rispetto dei requisiti del bando, del progetto ammesso a contributo, completo di tutti i servizi offerti.” ed sono inseriti i seguenti periodi: “l'ultimazione dei lavori, trasmettendo via pec all'indirizzo: commissario.housing@pec.mur.gov.it il CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE LAVORI redatto dal direttore dei lavori sulla base dei modelli predisposti dalla Struttura commissariale, distinti per soggetto pubblico e soggetto privato, e sottoscritto per accettazione dal soggetto attuatore. Contestualmente alla trasmissione via pec del CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE LAVORI, quale documento valevole ad attestare il rispetto del Target, il soggetto proponente dovrà compilare un questionario, attraverso un link che verrà appositamente comunicato dal Commissario straordinario, per la contabilizzazione totale dei posti letto che contribuiscono al raggiungimento del Target.”
- n. All'articolo 13 comma 6, sono eliminate le parole: “all'interno delle relazioni bimestrali e fatta salva la scadenza ultima del 15 luglio 2026 per la messa a disposizione dei posti letto” ed è aggiunto: “nell'ambito dei monitoraggi periodici effettuati dal Commissario straordinario attraverso compilazione di appositi questionari e in caso di mancato rispetto del termine del 19 agosto 2026 per la trasmissione del CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE LAVORI,”
- o. All'articolo 15, il comma 1 è sostituito dal seguente: “Le variazioni di natura soggettiva sono consentite nei casi in cui al soggetto beneficiario, sottoscrittore dell'atto d'obbligo, succede, per causa di morte o insolvenza o a seguito di ristrutturazioni societarie o per contratto o per ogni altro atto che comporti successione nei rapporti pendenti, un altro operatore economico che soddisfi gli iniziali criteri di accesso al presente Bando, purché ciò non implichi ulteriori modifiche sostanziali e non sia finalizzato ad eludere l'applicazione delle norme di cui al presente Bando. Per le variazioni di cui al precedente capoverso, l'interessato deve formulare apposita istanza preventiva di autorizzazione alla variazione soggettiva, corredato dalla documentazione a comprova dei requisiti soggettivi di cui al presente Bando, dell'impegno irrevocabile a sottoscrivere l'atto d'obbligo e tutti gli ulteriori obblighi derivanti dal presente Bando, nonché a volturare le polizze emesse. Ricevuta l'autorizzazione dal MUR, il soggetto subentrante dovrà trasmettere entro i successivi 15 giorni, a pena di decadenza, la documentazione di cui al precedente capoverso.”;

Ministero dell'Università e della Ricerca
Commissario Housing Universitario

- p. All'articolo 15 comma 3 quarto capoverso, le parole: “31 maggio 2026” sono sostituite dalle seguenti: “30 giugno 2026”;
- q. All'articolo 15 bis comma 1 primo periodo, le parole: “della asseverazione di cui al comma 3 bis dell'art. 13” sono sostituite dalle seguenti: “della Relazione finale che costituisce” e sono cancellate le parentesi dalle successive parole;
- r. All'articolo 15 bis comma 1 secondo periodo, le parole: “la dichiarazione sostitutiva di cui al comma 3 bis dell'art. 13,” sono sostituite dalle seguenti: “la messa a disposizione comunicata attraverso la trasmissione della Relazione finale”;
- s. All'articolo 15 bis comma 1 terzo periodo, le parole: “l'efficacia” sono sostituite dalle seguenti: “l'effettiva messa a disposizione, e pertanto il vincolo dei 12 anni,”;
- t. All'Art. 16 comma 1 lettera d), dopo le parole: “è consentita la parziale realizzazione dell'intervento,” sono aggiunte le parole “con numero di posti letto mai inferiore a 18,”;
- u. All'Art. 16 comma 1 lettera f), è eliminato l'intero secondo capoverso;

Articolo 2 – Disposizioni transitorie e finali

1. Le disposizioni della presente Ordinanza si applicano a tutte le candidature presentate alla data di adozione della presente Ordinanza, ivi comprese quelle per le quali è già stato adottato decreto di ammissione e/o sottoscritto l'atto d'obbligo.
2. Per tutto quanto non espressamente modificato dalla presente Ordinanza, restano ferme le previsioni di cui al Decreto Ministeriale n. 481 del 26 febbraio 2024 nonché, ove compatibili con le modifiche intervenute, di ogni altro atto o regolamento ad esso connesso o conseguente.
3. La presente Ordinanza sarà trasmessa ai competenti Organi di controllo.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Ing. Manuela Manenti